



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE
88064 **PROVINCIA DI CATANZARO**

Ord. N. 82 / R.O.

20/10/2014

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 179 D. Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: *prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, (per esempio il recupero di energia), smaltimento* e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

l'art.184 comma 3 lettera a) D. Lgs 152/2006 definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice e civile

l'art.185 D. Lgs 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materia fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

CONSIDERATO CHE, la delibera n. 211 dell'8 giugno 2013 della Giunta Regionale prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi stabilendo che in deroga alle disposizioni vigenti l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolativi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;

altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;

PRESO ATTO CHE, il territorio della Provincia di Catanzaro ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali castagno, olivi, agrumi, alberi da frutta e viti;

VISTO l'art. 191 "Ordinanze con tingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatoloche e quindi per la diminuzione anche dei

trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito del d.lgs 152/2006

L'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizione pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto, delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

lo stesso Regolamento Forestale n. 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita sul territorio;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000;29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda la batteriosi del kiwi e del nocciolo, il coleottero *Tomicus* spp su pino, il nematode del pino *Bursapjelanchus Xylophilus*, il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, la *Ralstonia solanacea* rum su pomodoro e patata ecc la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle fitopatie;

al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;

non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché attualmente non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti operativi. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

VISTA la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento di tali rifiuti;

VISTA l'approvazione in data 15/11/2013, da parte del consiglio dei ministri, del disegno di legge collegato alla legge di stabilità " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento all'uso eccessivo di risorse naturali", che all'art. 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola. La disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della Pac, **i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata**, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri stereo per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

SI FA ALTRESI PRESENTE CHE, lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche inceppati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di reflusso con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;

VISTO l'art.191 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutele della salute e dell'ambiente;

RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi la diminuzione anche di trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 152/2006;

VISTO il Regolamento Forestale della regione Calabria;

VISTA la direttiva europea 2008/98 CE;

VISTA la direttiva europea 2000/29 CE;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, dalla data odierna e fino al 15 giugno 2015, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs 152/2006, *di consentire occasionalmente la combustione, dei vegetali residui di potatura provenienti da attività agricola*, ad esclusione delle potature degli alberi di castagno per non distruggere il "Turymus Finensis" insetto capace di contrastare la diffusione del "Cinipide Galligeno del castagno", alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. *Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:*
 - a) **Dal sorgere del sole fino alle ore 11,00;**
 - b) **Dalle ore 15,00 fino al tramonto;**
2. *Se all'accensione dei fuochi, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione di fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;*
3. *Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;*
4. *Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;*
5. *La combustione deve essere effettuata all'aperto, in cumuli di dimensioni limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*
6. *La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;*
7. *Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;*
8. *È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;*
9. *La combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è vietata;*
10. *La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;*
11. *Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.*

È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari è soggetta a sanzione amministrativa del pagamento da € 80,00 a € 500,00, ai sensi dell'art 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Calabria, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione:

- A Sua Ecc. Sig. Prefetto di Catanzaro;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro;
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Catanzaro;
- Alla Stazione Carabinieri di Chiaravalle C.le;
- All'ARPACAL Provinciale di Catanzaro;
- Alla ASP di Catanzaro;
- Alla Provincia di Catanzaro;

Il Com/te della Polizia Locale
Ten. Pietro SESTITO



IL SINDACO
Gregorio TINO